

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 9 febbraio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016) 755)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C), finalizzato a creare un mercato unico digitale libero e sicuro in cui i cittadini possano fare acquisti *online* oltre frontiera e le imprese possano vendere in tutta l'UE. Il pacchetto si basa sulla Strategia per il mercato unico digitale in Europa, del 6 maggio 2015, e sul Piano d'azione sull'IVA, del 7 aprile 2016, che hanno posto come priorità fondamentale il superamento degli ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero derivanti dalla onerosità degli obblighi in materia di IVA e da un'intrinseca disparità rispetto alle imprese di Paesi terzi, che possono effettuare legittimamente nell'UE cessioni o prestazioni esenti da IVA. Il pacchetto dovrebbe quindi aumentare le entrate IVA per gli Stati membri di 7 miliardi di euro l'anno e ridurre i costi di regolamentazione per le imprese di 2,3 miliardi di euro all'anno a decorrere dal 2021;

considerato che:

- la proposta reca le opportune modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, conseguenti all'estensione, a partire dal 2021, del campo di applicazione del mini sportello unico MOSS (*Mini One Stop Shop*, che consente alle imprese di dichiarare e versare l'IVA in un unico Stato membro) alle vendite a distanza di beni, sia all'interno dell'Unione, sia provenienti da Paesi terzi, e ai servizi intracomunitari diversi dai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica. Prevede quindi l'estensione, a tali settori, delle norme relative al sistema di trasmissione di informazioni e di trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione del soggetto passivo e gli Stati membri di consumo;

- oltre alle modifiche tecniche necessarie per estendere il campo di applicazione del MOSS, la proposta ridurrà gli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi che si avvalgono del MOSS istituendo il principio secondo cui le richieste di documentazione effettuate dalle amministrazioni fiscali e le indagini amministrative nei loro confronti siano sempre coordinate dallo Stato membro di identificazione del

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

soggetto passivo, in tal modo evitando che un'impresa riceva fino a 28 richieste separate di *audit*;

- inoltre, modifica l'attuale meccanismo di contribuzione degli Stati di consumo allo Stato di identificazione, per il servizio di riscossione e controllo dell'IVA a cui lo Stato membro di identificazione provvede per conto dello Stato di consumo, prevedendolo non più volta per volta, ma un contributo annuale pari al 5 per cento delle somme riscosse per conto dello Stato membro di consumo;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1, punto 5, lettera a), della proposta modifica il titolo della sezione 2 del capo XI del regolamento, in modo da limitarne l'applicazione fino al 31 dicembre 2020;

- la successiva lettera b) dell'articolo 1, punto 5, della proposta inserisce una nuova sezione 3 nel capo XI del regolamento, contenente le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- la sottosezione 2 della nuova sezione 3 contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra Stati membri in materia di identificazione dei soggetti passivi che si avvalgono del MOSS;

- la sottosezione 3 contiene le disposizioni relative al controllo delle operazioni e dei soggetti passivi;

- la sottosezione 4 stabilisce che gli Stati membri di consumo versino un contributo del 5 per cento degli importi riscossi per conto dello Stato membro di consumo, allo Stato membro di identificazione, al fine di compensare quest'ultimo dei costi connessi alla riscossione e controllo dell'IVA e degli investimenti necessari per aggiornare il sistema informatico del MOSS a seguito della sua estensione;

- la sottosezione 5 prevede la possibilità che la Commissione europea abbia automaticamente accesso alle informazioni relative al MOSS archiviate nei sistemi elettronici degli Stati membri, ad eccezione dei dati personali;

- la sottosezione 6 conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione necessarie per stabilire i dati da inserire negli scambi di informazioni;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo), per adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere il campo di applicazione del mini sportello unico MOSS, ai fini IVA, alle vendite a distanza di beni, sia all'interno dell'Unione, sia provenienti da Paesi terzi, e ai servizi intracomunitari diversi dai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo

dell'Unione. Inoltre, poiché l'IVA è un'imposta armonizzata a livello comunitario, gli Stati membri non possono da soli fissare norme diverse;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario a raggiungere il predetto obiettivo. Peraltro, il contributo del 5 per cento degli importi riscossi dovrebbe compensare gli investimenti necessari all'estensione del sistema MOSS. Inoltre, la proposta dovrebbe avere l'effetto di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi che si avvalgono del sistema informatico di trasmissione di informazioni e di denaro MOSS. L'elevato numero di piccole imprese presenti in Italia dovrebbe trarre significativo vantaggio dalla nuova normativa.

Francesco Molinari